

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3743 del 11/08/2020
Oggetto	PROC. MO06T0032. MARTINI VITTORINA, MOLINARI ASTORRE E MARCHESINI VALTER. RINNOVO DI CONCESSIONE PER IL MANTENIMENTO DI UN PONTICELLO SUL CANAL CHIARO DI VALBONA IN COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE (BO). L.R. N. 7/2004, CAPO II.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3859 del 10/08/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno undici AGOSTO 2020 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO: PROC. MO06T0032. MARTINI VITTORINA, MOLINARI ASTORRE E MARCHESINI VALTER. RINNOVO DI CONCESSIONE PER IL MANTENIMENTO DI UN PONTICELLO SUL CANAL CHIARO DI VALBONA IN COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE (BO). L.R. N. 7/2004, CAPO II.

Premesso che la L.R. n. 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, assegna:

- le funzioni amministrative in materia di concessioni del demanio idrico all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);
- le funzioni afferenti al nulla osta idraulico e alla sorveglianza idraulica all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e all'Agenzia Interregionale Fiume Po AIPO, per quanto riguarda i corsi d'acqua di rispettiva competenza;

Richiamata la determinazione regionale n. 8166 del 25/06/2007, con la quale è stata rilasciato a Molinari Enrico, C.F. MLNNRC27E06G467Q, e a Martini Vittorina, C.F. MRTVTR29L45G467S, il rinnovo di concessione per il mantenimento dell'attraversamento del Canal Chiaro di Valbona mediante un ponticello, caratterizzato da una lunghezza di m 11 e larghezza di m 7,23, identificato catastalmente al foglio 30 mappale 93 (attuale mappale 399) e fronte mappale 138 del comune di Sant'Agata Bolognese (BO), in corrispondenza di via Pedicello n. 47, con scadenza in data 24/06/2019, codice di procedimento MO06T0032;

Ricevuta, con nota assunta al protocollo di questo Servizio n. PG/2019/31917 del 27/02/2019, la domanda di rinnovo della suddetta concessione, senza modifiche nell'occupazione, e di cambio di titolarità da parte di Martini Vittorina, C.F. MRTVTR29L45G467S, Molinari Astorre, C.F. MLNSRR45C22G467A e Marchesini Valter, C.F. MRCVTR45E08G467Q, in qualità di eredi del de cuius Molinari Enrico;

Dato atto che con determinazione ARPAE n. DET-AMB-2019-1187 del 12/03/2019 è stata riconosciuta la titolarità della concessione richiesta;

Preso atto del parere favorevole del Consorzio della Bonifica Burana, rilasciato con nota registrata al protocollo n. PG/2019/81465 del 23/05/2019, allegato alla presente determinazione come atto endoprocedimentale dell'istruttoria;

Dato atto che è stato chiesto il nulla osta idraulico al Servizio coordinamento programmi speciali e presidi di competenza – Ambito operativo di Modena con nota prot. n. PG/2020/50799 del 03/04/2020, comprendente la domanda, la relativa documentazione e gli schemi del provvedimento e del disciplinare;

Ritenuto che, essendo trascorsi più di 90 giorni dalla richiesta del sopra citato nulla osta, lo stesso si possa intendere come acquisito in senso positivo ai sensi dell'art. 17-bis, commi 1, 2 e 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Accertato che in seguito alla pubblicazione della domanda di concessione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna (BURERT) n. 96 del 01/04/2020, entro i termini previsti dalla L.R. n. 7/2004, non sono state presentate opposizioni od osservazioni;

Verificato che i canoni dovuti per l'uso pregresso dell'area demaniale sono stati pagati;

Verificato, altresì, che i richiedenti hanno versato in data 06/08/2020, i seguenti importi:

- € 167,18 per il canone dell'anno 2019 (pari a € 163,70) e il conguaglio dei canoni delle annualità pregresse;
- € 163,87 per il canone dell'anno 2020;

- € 25,00 per l'adeguamento del deposito cauzionale;

Visti:

- il T.U. sulle opere idrauliche delle diverse categorie 25 luglio 1904 n. 523 ed il R.D. 19 novembre 1921 n. 1688;

- il D.lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche;

- la Legge 5 gennaio 1994 n. 37;

- la L.R. 14 aprile 2004 n. 7 e s. m. ed i., in particolare il capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";

- le D.G.R. n. 895/2007, n. 913/2009 e n. 1622/2015;

- l'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

Dato atto che:

- il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Berselli Angela, incaricata di funzione Demanio suoli – Coordinamento regionale presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena;

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Via Giardini n.472 a Modena;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. ARPAE di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Per quanto precede,

LA DIRIGENTE DETERMINA

1. **di rilasciare**, salvo i diritti dei terzi, Martini Vittorina, C.F. MRTVTR29L45G467S, Molinari Astorre, C.F. MLNSRR45C22G467A e Marchesini Valter, C.F. MRCVTR45E08G467Q, il rinnovo di concessione per il mantenimento dell'attraversamento del Canal Chiaro di Valbona mediante un ponticello, caratterizzato da una lunghezza di m 11 e larghezza di m 7,23, identificato catastalmente al foglio 30 mappale 399 e fronte mappale 138 del comune di Sant'Agata Bolognese (BO), in corrispondenza di via Pedicello n. 47;

2. **di precisare** che la presente concessione viene rilasciata esclusivamente per quanto riguarda l'occupazione di aree del demanio idrico, indipendentemente da altri permessi o autorizzazioni necessarie;

3. **di stabilire** che la concessione è assentita fino al 31/12/2031, con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti o che dovessero essere emanati in materia di polizia idraulica e in materia di tutela dell'Ambiente;

4. **di approvare** il disciplinare, firmato dai concessionari in data 07/08/2020, allegato come parte integrante del presente atto, contenente gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione;

5. **di dare atto** che la concessione dovrà sottostare alle condizioni del disciplinare allegato e del parere rilasciato dal Consorzio della Bonifica Burana;

6. **di riservarsi**, nel caso di acquisizione di un parere negativo al proseguimento dell'occupazione dell'area demaniale da parte dell'Autorità idraulica competente, di annullare, revocare o modificare il presente provvedimento ai sensi degli art. 21-quinquies e seguenti della legge n. 241/1990;

7. **di disporre** che i concessionari dovranno risarcire tutti i danni che dovessero essere arrecati alle proprietà sia pubbliche che private per effetto dell'esercizio della concessione e così pure rispondere di ogni danno alle persone e/o animali, lasciando sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale;

8. **di puntualizzare** che il Servizio concedente non è responsabile per danni di natura idraulica, né per quelli derivanti da incendio di vegetazione nell'ambito demaniale;

9. **di notificare** ai concessionari il duplicato informatico del presente atto;

10. **di trasmettere** il duplicato informatico del presente provvedimento all'Autorità idraulica competente.

Si informa che è possibile ricorrere avverso il presente provvedimento:

1. con ricorso amministrativo gerarchico (art. 1 e 2 del D.P.R. n. 1199/1971) entro 30 giorni dalla sua notifica;

2. con ricorso amministrativo giurisdizionale (art. 5 della legge n. 1034/1971) entro 60 giorni dalla sua notifica;

3. con ricorso straordinario al Capo dello Stato (art. 8 e 9 del D.P.R. n. 1199/1971) entro 120 giorni dalla sua notifica;

4. resta salva la giurisdizione:

- dell'autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi;
- dei tribunali delle acque pubbliche e del tribunale superiore delle acque pubbliche, nelle materie indicate negli articoli 140-144 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

Le somme versate come spese d'istruttoria (€ 75,00), canone e deposito cauzionale, sono introitate rispettivamente nei capitoli parte Entrate della Regione Emilia-Romagna 4615, 4315 e 7060.

Il presente atto viene pubblicato sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente".

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di ARPAE Modena
Dott.ssa Barbara Villani

(originale firmato digitalmente)

Allegato parte integrante
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
DISCIPLINARE DI CONCESSIONE
Proc. MO06T0032

Concessionari:

- Martini Vittorina, C.F. MRTVTR29L45G467S
- Molinari Astorre, C.F. MLNSRR45C22G467A
- Marchesini Valter, C.F. MRCVTR45E08G467Q

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Rinnovo di concessione per il mantenimento dell'attraversamento del Canal Chiaro di Valbona mediante un ponticello carraio di accesso alla proprietà dei concessionari, identificato catastalmente al foglio 30 mappale 399 e fronte mappale 138 del comune di Sant'Agata Bolognese (BO), in corrispondenza di via Pedicello n. 47.

ART. 2 – DESCRIZIONE DELL'OPERA

Il manufatto è costituito da un elemento autoportante in calcestruzzo, posato sull'alveo del Canal Chiaro di Valbona, avente dimensione di m 2,90 x 2,70, rinfiato con terreno di riporto costipato e rivestito sulla superficie di passaggio da un manto di asfalto bituminoso.

Il ponticello, caratterizzato da una lunghezza di m 11 e larghezza di m 7,23, riporta lungo i lati una barriera in elementi tubolari metallici lunghi m 6,20, montati su un muretto in calcestruzzo con spessore di cm 20.

ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha validità fino al **31/12/2031**.

ART. 4 – CANONE E DEPOSITO CAUZIONALE

4.1 L'importo del canone per l'anno 2019 è di € **163,70**.

4.2 L'importo del canone per l'anno 2020 è di € **163,87**.

4.3 I concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente il canone alla Regione Emilia Romagna, **entro il 31 marzo** dell'anno di riferimento.

4.4 Il canone da corrispondere annualmente deve essere adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

4.5 L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari a € 250,00, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8 comma 4 della L.R. n. 2/2015.

Visto che per la precedente concessione, rilasciata con determinazione regionale n. 8166 del 25/06/2007, è stata versata in data 25/05/2007 la somma di € 225,00, è richiesto l'adeguamento del deposito cauzionale di € **25,00**.

4.6 Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte degli ex concessionari.

4.7 La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 5 – OBBLIGHI E PRESCRIZIONI

5.1 I concessionari, per tutta la durata della concessione, sono tenuti a seguire scrupolosamente le condizioni e le prescrizioni contenute nel parere rilasciato dal Consorzio della Bonifica Burana, prot. n. PG/2019/81465 del 23/05/2019.

5.2 Sono a carico dei concessionari tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto e per la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione, segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.).

5.3 I concessionari dovranno risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio della concessione e così pure rispondere di ogni danno alle persone e/o animali, lasciando sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

5.4 Il Servizio concedente non è responsabile per danni di natura idraulica quali falle e cedimenti arginali, né per quelli derivanti da incendio e vegetazione nell'ambito demaniale.

5.5 La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica e di circolazione stradale.

ART. 6 - VARIANTI E CAMBI DI TITOLARITÀ

6.1 Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente disciplinare ne deve essere fatta preventiva domanda alla Struttura concedente.

6.2 In caso di cambio di titolarità della concessione, ne deve essere data tempestiva comunicazione e il sub ingresso potrà essere accordato previa valutazione della domanda documentata, sottoscritta dai concessionari uscenti e dall'aspirante al subentro.

ART. 7 - RINNOVO, REVOCA E DECADENZA DELLA CONCESSIONE. RINUNCIA.

7.1 La concessione potrà essere rinnovata previa richiesta degli interessati da inoltrare prima della sua scadenza.

7.2 In caso di rinuncia prima o al termine della validità della concessione, se ne dovrà comunque trasmettere tempestiva comunicazione.

L'ultimo canone da versare sarà quello dell'anno di presentazione della rinuncia e i luoghi dovranno essere ripristinati allo stato naturale nei modi indicati dal Servizio concedente. Se il ripristino non dovesse essere attuato nei termini indicati, il Servizio stesso provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno degli interessati.

7.3 La concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

7.4 Sono cause di decadenza:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o tecniche;
- il mancato pagamento di due anni di annualità;
- la sub concessione a terzi senza apposita autorizzazione del Servizio concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.